

DECISIONE (PESC) 2022/399 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha inoltre fermamente condannato il coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'ha invitata ad astenersi da tali azioni e a rispettare i suoi obblighi internazionali. Ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche che riguardi anche la Bielorussia.
- (4) Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 ⁽²⁾, che modifica il titolo della decisione 2012/642/PESC e introduce ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.
- (5) In vista della gravità della situazione, e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive in relazione al settore finanziario.
- (6) In particolare, è opportuno vietare la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell'Unione; limitare i flussi finanziari bielorusi nell'Unione; vietare le operazioni con la Banca centrale della Bielorussia; limitare la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorusi e alle loro controllate bielorusse. È inoltre opportuno imporre nuovi obblighi a carico del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per quanto riguarda i divieti di sorvolo.
- (7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).

